



Comune di Castenedolo

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 18/06/1998
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 22/07/1998
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 10/02/2010
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 06/02/2013
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 28/09/2018

CAPO I
DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO

ARTICOLO 1

Trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 8 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.

ARTICOLO 2

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

ARTICOLO 3

Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, dev'essere vestito od almeno decentemente avvolto in un lenzuolo.

ARTICOLO 4

I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a mm. 20. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 millimetri, se di zinco, a 1,5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di 25 mm come specificato all'articolo 30 del DPR 10.09.1990, n. 285.

ARTICOLO 5

Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento, sarà collocata una targa metallica col nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto.

In una intercapedine della parte inferiore della cassa, prima della chiusura, dovrà essere posta una conveniente quantità di segatura di legno o torba o altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, non putrescibile, in modo da impedire qualsiasi possibile ed eventuale gocciolamento di liquidi.

ARTICOLO 6

Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo l'esumazione ed l'estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che,

aperta la sepoltura, il Responsabile del Servizio Igiene Pubblica constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Qualora il Responsabile del Servizio Igiene Pubblica constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentirne il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro.

Se l'esumazione e l'estumulazione viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno, caso per caso, dettate dal Responsabile del Servizio Igiene Pubblica e che devono essere inserite nella stessa autorizzazione del Sindaco all'uopo emessa, a termini dell'art. 83 del Regolamento di Polizia Mortuaria 10 settembre 1990, n. 285. Alle esumazioni ed estumulazioni devono sempre assistere il custode del cimitero e due testimoni.

ARTICOLO 7

Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile.

ARTICOLO 8

Decorsi i periodi di cui al successivo art. 53, è vietato eseguire sulle salme non completamente mineralizzate, secondo il giudizio del Responsabile del Servizio Igiene Pubblica, operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misure inferiori a quelle delle casse con le quali fu collocato al momento della sepoltura.

Il responsabile del servizio cimiteriale o il custode sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

CAPO II TRASPORTO DEI CADAVERI

ARTICOLO 9

Il trasporto dei cadaveri al cimitero può essere a carico del Comune o a pagamento secondo le tariffe che possono essere stabilite dalla Giunta Comunale, tenendo conto delle norme di cui all'art. 19 del DPR 10 settembre 1990, n. 285.

ARTICOLO 10

Il trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli articoli 20 e 21 del citato DPR n. 285/1990.

ARTICOLO 11

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del comune in cui deve avvenire il seppellimento.

Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

ARTICOLO 12

I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati al deposito di osservazione del cimitero e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

ARTICOLO 13

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere depresso nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo che il Responsabile del Servizio Igiene Pubblica non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

L'autorizzazione al trasporto prevista dal precedente articolo 11 può essere concessa soltanto se siano state tassativamente rispettate le disposizioni di cui al precedente primo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da e per l'estero previsti nel successivo articolo 18, quando si tratti di malattie infettive-diffusive di cui all'elenco citato nel primo comma.

ARTICOLO 14

Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Responsabile del Servizio Igiene Pubblica dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

ARTICOLO 15

I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla Chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

ARTICOLO 16

I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

ARTICOLO 17

Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente articolo 11 è sottoposto il trasporto delle ceneri in altro Comune.

ARTICOLO 18

Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero fuori dei casi previsti dalla Convenzione internazionale di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art. 30 del DPR 10 settembre 1990, n. 285.

Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.

Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le

quarantotto ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

ARTICOLO 19

Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della Chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

ARTICOLO 20

Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 10 luglio 1937, n. 1379 che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del DPR 10 settembre 1990, n. 285.

Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n. 1055.

Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli articoli 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

ARTICOLO 21

Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode del cimitero il permesso di seppellimento con le modalità di registrazione di cui all'art. 70 del presente regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà essere depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del Responsabile del Servizio Igiene Pubblica della competente A.S.L..

ARTICOLO 22

Tanto nel caso dell'articolo precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto possibile, percorrere la strada più breve.

ARTICOLO 23

Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

ARTICOLO 24

Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa umane ed i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento, previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria.

CAPO III INUMAZIONI

ARTICOLO 25

Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione (all'aperto o al coperto), scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica.

Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

ARTICOLO 26

Ogni fossa nei campi di inumazione sarà contraddistinta, a cura dei privati (parenti) o del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo identificativo.

Per l'ornamentazione del cippo i privati dovranno attenersi alle prescrizioni di cui al Capo XI.

Nel caso il posizionamento del cippo avvenga a cura del Comune verrà eseguita idonea epigrafe indicante il nome ed il cognome e la data di nascita e di morte del defunto.

ARTICOLO 27

Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

ARTICOLO 28

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre 10 anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.

I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme ma devono essere tracciate, lungo il percorso, delle spalle di m. 0,50 che separano fossa da fossa.

Qualora i vialetti siano dotati di pavimentazione impermeabile, le relative acque meteoriche dovranno essere convenientemente raccolte ed allontanate dalle fosse.

ARTICOLO 29

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non degradabile.

Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non devono essere inferiori a cm. 2.

Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, possono essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.

Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con mastice idoneo.

Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.

Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.

E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle pareti decorative delle casse.

Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto.

ARTICOLO 30

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre, soltanto madre e neonato, morti all'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

ARTICOLO 31

Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'Operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanismo sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 27.

Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.

E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.

ARTICOLO 32

Il Comune può concedere ai privati, l'uso di aree attrezzate per inumazioni in terra, ognuna corredata di nicchia sotterranea per ossario e delimitate da cordoli di confine.

Le inumazioni in tali aree sono soggette alle norme, nessuna esclusa, di cui al presente Capo III.

Gli ornamenti ed i monumenti fuori terra dovranno essere del particolare tipo "a piramide".

A queste concessioni si applicano le norme di cui al Capo IV.

Le concessioni delle aree attrezzate per inumazioni (Piramidi) hanno la durata di 50 anni salvo rinnovo come previsto dal comma 3 del successivo articolo 46.

Le concessioni per tombe "Piramidi" sono nominative. Il concessionario ha facoltà di nominare al momento della stipula del contratto gli aventi diritto alla sepoltura. In caso contrario tale diritto sarà regolato in analogia ai commi 2 e 3 del successivo art. 38. In ogni caso gli aventi diritto non possono essere in numero superiore al doppio della disponibilità della "Piramide", da utilizzarsi nei limiti della capienza della tomba ed in rapporto ad un turno speciale minimo di rotazione stabilita in anni 20.

Sulle sepolture private ad inumazione del tipo a "piramide", si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché colle radici e con i rami non ingombrino le tombe vicine. Su tali sepolture sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio Tecnico. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche all'eventuale sradicamento.

È vietato l'utilizzo di erba sintetica e comunque di altro materiale non traspirante sopra la terra di inumazione.

L'ornamentazione delle piramidi dovrà essere conforme alle prescrizioni di cui al successivo Capo XI

ARTICOLO 33

Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di cippi secondo le indicazioni di cui al capo XI.

CAPO IV TUMULAZIONI

ARTICOLO 34

Il Comune può concedere l'uso ai privati di:

- a) aree per tombe di famiglia o monumentali destinate a tumulazioni, tombe di famiglia o cappelle già edificate;
- b) tombe o forni o loculi individuali;
- c) nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali.

ARTICOLO 35

Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 36 devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

ARTICOLO 36

Le tasse e la durata della concessione riguardanti la tumulazione di cui all'articolo precedente sono fissate con deliberazione della Giunta comunale.

ARTICOLO 37

Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi sono, in solido, a carico dei privati concessionari.

ARTICOLO 38

Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:

- a) ad una o più persone;
- b) ad enti, corporazioni, fondazioni;

Nel primo caso le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba, per eredità, ai loro legittimi successori, escluso ogni altro, come specificato nel successivo comma.

Fra i parenti dei concessionari aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera a) del presente articolo sono compresi: il coniuge, gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado e relativi coniugi.

I concessionari o gli aventi diritto possono autorizzare la tumulazione di terze persone nella tomba di famiglia previa domanda al Sindaco ed il pagamento al Comune

del 50 % della tariffa in vigore per i loculi individuali, nei limiti della disponibilità della tomba stessa.

Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Il diritto d'uso delle sepoltura private di cui alla lettera b) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamente della capienza del sepolcro.

ARTICOLO 39

La tumulazione in sepoltura private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei medesimi, come prevista dal 21 comma dell'art. 93 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al Sindaco, di anche uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari e la convivenza stessa si sia protratta fino al momento del decesso.

La valutazione circa la consistenza o meno delle particolari benemerienze è demandata al Sindaco.

ARTICOLO 40

Le nicchie ed i loculi possono contenere un solo feretro.

Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione.

Non può essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo. Il diritto di concessione individuale ha la durata minima di anni 30 dalla data della stipula del contratto, salvo maggiore durata da fissarsi con deliberazione della Giunta comunale.

Nel caso di concessione in vita, comprese quelle in atto alla data di approvazione del presente regolamento, le concessioni stesse dovranno essere prorogate fino al raggiungimento del termine di cui al comma precedente. La proroga è obbligatoria e comporta il pagamento di una tariffa proporzionale agli anni concessi oltre quelli previsti dalla concessione originaria ed in rapporto alle tariffe in vigore al momento del decesso.

Alla scadenza della concessione il Comune rientrerà in possesso del loculo facendo porre i resti mortali nell'ossario comune; è riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione alle tariffe in vigore all'epoca del rinnovo per ulteriori periodi di dieci, venti o trenta anni.

I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali.

ARTICOLO 41

I loculi di nuova costruzione sono concessi solo ed esclusivamente per la tumulazione di persone decedute, con progressione verticale, partendo dal primo loculo in basso a sinistra, e seguendo un percorso a serpentina.

È consentita al coniuge superstite, con età pari o superiore a 65 anni, la facoltà di avere la concessione di un loculo attiguo a quello assegnato per la tumulazione del defunto.

I loculi cimiteriali ubicati in altre costruzioni, resisi disponibili a seguito di estumulazioni, sono concessi liberamente, per la tumulazione di persone decedute e al coniuge superstite di cui al comma 2, fino ad esaurimento dei loculi di cui al comma 1.

Esauriti i loculi di nuova costruzione, i loculi di cui al comma 3 verranno concessi per la tumulazione di persone decedute, con progressione verticale, partendo dal primo loculo in basso a sinistra, e seguendo un percorso a serpentina ad eccezione dei loculi delle Cappelle d'angolo e dei loculi relativi alle costruzioni dal 1963 al 1969.

Per i loculi, resisi disponibili a seguito di estumulazioni, si potrà assegnare alla persona deceduta il loculo presente nella stessa facciata dove è già tumulato un parente entro il 2° grado o un affine di primo grado, pertanto in deroga al criterio fissato al comma 4.

Le tariffe di concessione verranno stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione.

ARTICOLO 42

Le ornamentazioni dei loculi individuali (lampade votive, decorazioni, abbellimenti ed iscrizioni), da porre sulle lapidi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo avere chiesto ed ottenuto il permesso del comune e nel rispetto delle indicazioni di cui al Capo XI.

ARTICOLO 43

Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali su deliberazione della Giunta Comunale.

Tali costruzioni potranno essere eseguite direttamente dai privati, come potranno rientrare in un progetto realizzato dalla Amministrazione Comunale. I singoli progetti debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere del Responsabile del Servizio Igiene Pubblica della A.S.L. e sentita la Commissione Edilizia comunale. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo il disegno e progetto approvato, sentito il parere del Responsabile del Servizio Igiene Pubblica.

ARTICOLO 44

I loculi singoli e le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono di loculo singolo o di tomba di famiglia già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati; venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle eventuali opere murarie costruite sul soprassuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.

La rinuncia alla concessione di sepoltura è ammessa solo quando questa non è stata occupata da salma, e quando, essendo stata occupata, la salma viene trasportata per una diversa sistemazione. Nel caso di rinuncia il concessionario ha diritto al rimborso della somma versata per la concessione, dedotto un importo pari al 10 % in ragione di anno e frazione di anno a decorrere dalla data della concessione stessa.

Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari alle tariffe vigenti stabilite con deliberazione della Giunta comunale.

ARTICOLO 45

Nessuna opera e lavoro qualunque, anche di minima entità può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Sindaco.

ARTICOLO 46

Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.

Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o speculazione.

Scaduto il periodo di concessione di 99 anni, gli interessati dovranno chiederne la conferma; e ciò perché consti sempre all'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma concessione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.

Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

Le tombe di famiglia appartenenti al perimetro storico de cimitero dovranno attenersi alle seguenti prescrizioni generali:

- 1) divieto di sostituzione delle lastre esistenti salvo accertato pessimo stato di conservazione e impossibilità di restauro;
- 2) in caso di sostituzione della lastra la stessa dovrà essere in Botticino Classico anticato;
- 3) le ornamentazioni dovranno essere conformi alle prescrizioni di cui al successivo Capo XI.

ARTICOLO 47

Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedenti i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito agli articoli 98 e 99 del D.P.R. 285/1990.

ARTICOLO 48

La concessione delle tombe, nicchie o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto nelle forme di legge a spese del concessionario.

ARTICOLO 49

Le tariffe di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e composizione nella cassetta ossario nonché quelle per la raccolta ed il conferimento dei residui di stoffa, legno ecc. sono stabilite con delibera della Giunta Comunale.

CAPO V

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO 50

Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.

Le prime si possono fare quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento od alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata, sempre che sia trascorso almeno un decennio dalla sepoltura.

Le seconde, allorché, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengano disseppelliti dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini di interesse della giustizia, o previa autorizzazione del Sindaco per trasportarli in altre sepolture e per cremarli.

ARTICOLO 51

Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio, a mente dell'art. 82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, vengono regolate dal Sindaco seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate.

ARTICOLO 52

Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvergono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, semprechè, coloro i quali vi avessero interesse, non facciano domanda di raccoglierle per deporle in sepolture-ossario private da essi acquistate nel recinto del cimitero.

In tal caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco a mente del precedente articolo 24.

Le lapidi, i cippi, ecc., devono essere ritirati dal custode del cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.

Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate in Comune per essere restituite alla famiglia che ne ha diritto di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.

I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale, sono da considerarsi rifiuti urbani-sanitari, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera f) e dell'art. 45 del D.Lgs. 05/02/1997, n. 22 e succ. modificazioni ed integrazioni e devono essere smaltiti secondo la normativa di legge in materia..

ARTICOLO 53

Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepoltura ad inumazione e 30 per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria o l'autorizzazione del Sindaco.

Le estumulazioni ordinarie, quando non si tratti di salme tumulate in sepoltura private a concessione perpetua, si possono eseguire allo scadere del periodo di concessione e anch'esse sono regolate dal Sindaco purché siano trascorsi i 30 anni dalla sepoltura.

I feretri estumulati, compresi quelli delle sepoltura private, nel caso che il processo di mineralizzazione del cadavere non sia completo devono essere inumati in terra dopo che sia stata praticata una apertura nel feretro al fine di consentire una rapida ripresa della mineralizzazione stessa. Questa inumazione dovrà essere eseguita a norma del precedente articolo 27.

ARTICOLO 54

Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all'art. 86 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'art. 52 del presente regolamento.

ARTICOLO 55

Le estumulazioni straordinarie per feretri da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Sindaco. Devono essere eseguite alla presenza del Responsabile del Servizio Igiene Pubblica della competente A.S.L. e del custode del cimitero.

In caso di estumulazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il feretro sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del custode del cimitero sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e quelle dell'Autorità Sanitaria a tutela dell'igiene.

ARTICOLO 56

Per eseguire una esumazione od estumulazione straordinaria dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è stato inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa, oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.

Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5 %; ciò fatto e passate le corde sotto di essa, questa verrà sollevata con mezzi meccanici.

Esaminata ancora la cassa nel sottofondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.

Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, l'esumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà essere disinfettata coll'acqua di calce e con soluzione di creolina, e così tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 3 % . I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di eguale tessuto; alle mani

porteranno guanti di gomma; saranno altresì muniti di mascherina a protezione di naso e bocca ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato terminato il servizio.

ARTICOLO 57

Nei casi di esumazione e estumulazione ordinaria di salme autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e di opera del personale stabilite dalla Giunta Comunale.

CAPO VI
CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE

ARTICOLO 58

La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco dietro presentazione dei seguenti documenti:

- a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro i quali, alla morte, risultano iscritti ad associazione riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta a datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione;
- b) in mancanza di disposizione testamentaria, atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge o dei parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile;
- c) certificato in carta libera del medico curante o del Medico necroscopo, con firma autenticata dal Responsabile del Servizio Igiene Pubblica dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;

In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione di nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

ARTICOLO 59

Le urne cinerarie devono portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, le cui ceneri contengono.

ARTICOLO 60

Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

ARTICOLO 61

Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario e devono essere riposte in un colombario appositamente predisposto.

Comunque le dimensioni limite e le caratteristiche tecniche delle urne predette sono stabilite nel Regolamento comunale di igiene e sanità.

ARTICOLO 62

Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni, ferme restandole autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 11 e 20, non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche per il trasporto dei cadaveri, salvo eventuali indicazioni del Responsabile del Servizio Igiene Pubblica nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.

ARTICOLO 63

Le urne cinerarie possono essere deposte, oltre che nel cimitero, anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali od anche in colombari privati. Questi ultimi devono avere le caratteristiche delle nicchie cinerarie del cimitero comunale, debbono avere destinazione stabile e debbono offrire garanzia contro ogni profanazione, oppure nei templi, purché in sito conveniente e di proprietà, o affidate alla custodia di ente morale legalmente riconosciuto o dietro richiesta o consenso delle famiglie o dell'ente morale stesso.

La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'art. 343 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 si farà constatare da apposito verbale in tre originali, dei quali uno rimane presso il custode del cimitero, uno a chi prende in consegna l'urna ed il terzo viene trasmesso all'Ufficio dello Stato Civile.

ARTICOLO 64

Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per la eventuale rettifica, da parte del Responsabile del Servizio Igiene Pubblica, della scheda di morte di cui all'art. 4 del DPR 10 settembre 1990, n. 285.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva, il Medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al Responsabile del Servizio Igiene Pubblica della competente A.S.L. competente ed essa varrà come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie 2 luglio 1934, n. 1265.

ARTICOLO 65

I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo del Responsabile del Servizio Igiene Pubblica della competente A.S.L. da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

Per fare seguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:

- a) una dichiarazione di un Medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui lo effettuerà;
- b) distinti certificati del Medico curante e del Medico necroscopo, che escludono il sospetto che la morte sia dovuta per reato.

Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 18 è eseguito dal Responsabile del Servizio Igiene Pubblica o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 8 e seguenti del DPR 10 settembre 1990, n. 285.

ARTICOLO 66

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli articoli 9 e 69 del DPR 13 febbraio 1964, n. 185.

CAPO VII
ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E DEL
PERSONALE ADDETTO

ARTICOLO 67

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 50 del DPR 10 settembre 1990, n. 285 il Sindaco può autorizzare, per giustificato motivo, la sepoltura e, compatibilmente con le disponibilità, concedere sepoltura anche ai non residenti deceduti fuori del Comune.

ARTICOLO 68

Il cimitero comprende:

- a) un'area destinata ai campi di inumazione;
- b) un'area destinata alla costruzione di sepoltura a sistema tumulazione individuale, per famiglie e collettività (con spazi e loculi di varia natura);
- c) un deposito di osservazione, camera mortuaria, sala per autopsia;
- d) una cappella;
- e) i servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali;
- f) un ossario e urne cinerarie;

ARTICOLO 69

Il servizio di custodia del cimitero è assicurato dal responsabile del servizio.

ARTICOLO 70

Il responsabile del servizio:

- a) ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- b) tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall'art. 52 del D.P.R. di cui sopra;
- c) è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

ARTICOLO 71

Il responsabile del servizio:

- a) ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art. 23 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

- b) esegue le esumazioni o estumulazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e vigila sui servizi di seppellimento, sui trasporti e le eventuali cremazioni in genere;
- c) vigila perché non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
- d) esegue i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombero della neve dal suolo viabile, valendosi anche dell'opera degli inservienti semprechè ciò sia conciliabile con la regolarità del servizio speciale a questi affidato;
- e) impedirà che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura.

CAPO VIII NORME DI SERVIZIO

ARTICOLO 72

Speciale incarico del responsabile del servizio è quello delle tumulazioni, esumazioni di cadaveri, inumazioni ed estumulazioni coadiuvato da eventuale personale ausiliario in caso di comprovata necessità ed urgenza.

Egli dovrà perciò scavare le fosse, ricevere i cadaveri alle porte del cimitero, trasportarli al luogo di tumulazione, calarli nelle fosse o deporli nelle celle murali, riempire le fosse, visitarle frequentemente, riparando i cedimenti e otturando le screpolature che si riscontrassero nel terreno, estumulare e trasportare i feretri di cui fosse ordinato il collocamento in altro sito, prestare opera nelle cremazioni, autopsie e disinfezioni e compiere altri simili servizi.

Vigila per la sicurezza e buona conservazione di quanto esiste nel cimitero.

Il responsabile del servizio del cimitero è al servizio esclusivo del Comune; quindi il tempo che sopravanza dalle suaccennate occupazioni dovrà da lui essere impiegato nel servizio di pulizia del cimitero e sue dipendenze interne ed esterne, secondo le disposizioni che gli verranno impartite dall'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 73

Il responsabile del servizio del cimitero farà capo amministrativamente:

- a) all'Ufficio Tecnico per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, sentieri, spazi, ecc. e manutenzioni in genere;
- b) all'Ufficio dello Stato Civile per la tenuta dei registri e per i servizi funebri;

Il responsabile del servizio quando è nell'esercizio delle sue funzioni, vestirà la divisa e porterà i distintivi che gli saranno forniti dal Comune.

ARTICOLO 74

Nessun cadavere può essere sepolto nei cimiteri senza il permesso rilasciato per iscritto dall'Ufficiale di Stato Civile.

Tale atto sarà ritirato dal responsabile del cimitero alla consegna di ogni singola salma, per essere poi periodicamente riconsegnato al Comune. Potranno essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie i feretri, qualora si sia ottenuta autorizzazione dal Sindaco o dai suoi delegati.

Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà stata indicata nell'accennata autorizzazione.

Del pari, salvo il caso di esumazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo, senza il permesso del Sindaco, e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.

ARTICOLO 75

Nelle sepolture comuni si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture particolari.

Esse si fanno con un ordine prestabilito entro fosse scavate nei grandi spazi scoperti, a tal uso destinati.

Sono soggette a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà esservi smosso per praticarvi nuove inumazione, se non dopo che siano trascorsi almeno dieci anni dalla precedente inumazione secondo le disposizioni del Sindaco, tenendo conto anche di quanto previsto dal precedente articolo 51.

ARTICOLO 76

Le fosse devono essere scavate come previsto dagli articoli 27 e 28 ed ogni feretro deve essere deposto in fossa separata.

I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di m. 0,50 che separeranno fossa da fossa, e saranno provvisti di sistemi di drenaggio delle acque meteoriche, almeno con la deposizione di 5 cm di ghiaietto.

ARTICOLO 77

E' stretto dovere del responsabile di seguire, nella preparazione delle fosse e nelle sepolture comuni l'ordine prestabilito da chi vigila sul servizio, senza fare interruzioni, o salti tra fila e fila e fra fossa e fossa, rifiutandosi a qualsiasi richiesta che in senso opposto fosse fatta, salvi gli ordini che loro venissero impartiti di volta in volta in taluni casi speciali.

Quando con tale ordine si sia occupato tutto lo spazio destinato alle sepolture comuni, si ricomincerà il lavoro per le inumazioni scavando le nuove fosse negli spazi occupati dalle più antiche inumazioni, sempreché queste durino da oltre dieci anni come previsto dagli articoli 50 e 51.

Le ossa che si rinvenissero saranno diligentemente raccolte e deposte negli ossari, ed i legnami, saranno smaltiti come previsto all'art. 52.

ARTICOLO 78

Nelle sepolture comuni è assolutamente vietata la inumazione di cadaveri entro casse metalliche, la costruzione di tombe in muratura e di qualsiasi altra opera muraria ad esclusione del caso previsto dall'art. 13.

Scaduto il termine oltre il quale ricominceranno le inumazioni in un determinato scomparto del cimitero, sarà in esso collocato un avviso e gli aventi diritto potranno raccogliere e far trasportare le ossa e ritirare oggetti e ricordi di loro spettanza.

Scaduti sei mesi dalla data dell'avviso ogni cosa cadrà in proprietà del Comune.

CAPO IX POLIZIA DEL CIMITERO

ARTICOLO 79

Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dal Sindaco, che andranno affisse all'ingresso del cimitero.

ARTICOLO 80

I cavalli, le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo. E' assolutamente vietata l'introduzione dei cani o di altri animali anche se tenuti a catena od al guinzaglio. Sarà pure proibito l'ingresso ai ragazzi se non accompagnati per mano da persone adulte. E' proibito passare attraverso i campi e attraverso le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta, onde portarsi verso la tomba dei propri familiari.

Potrà essere consentito l'ingresso di automobili a servizio di persone disabili o in precarie condizioni di salute, previa autorizzazione del Sindaco.

ARTICOLO 81

Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel migliore ordine, così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata, quindi raccolta e conferita come rifiuto vegetale.

ARTICOLO 82

Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempreverdi sulle sepolture particolari del tipo a "piramide", è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

ARTICOLO 83

E' obbligo delle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc. e curare il decoro e mantenimento delle stesse.

Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del custode di ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero qualora, dietro avviso del custode, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

ARTICOLO 84

Il comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo, come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

ARTICOLO 85

Qualunque esportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, salvo specifiche disposizioni della Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 86

E' assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., com'è proibito eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dal Comune.

ARTICOLO 87

Salvo che ai parenti è assolutamente vietato a chiunque non appartenga al Comune od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni o estumulazioni ordinarie o straordinarie. Durante tali operazioni sarà disposta la chiusura del Cimitero.

ARTICOLO 88

Chiunque all'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

ARTICOLO 89

L'uso di bandiere, stendardi od altro simbolo non strettamente religioso, è normalmente vietato all'interno del cimitero ad eccezione del momento dei funerali e nelle cerimonie a carattere nazionale.

CAPO X
CONTRAVVENZIONI

ARTICOLO 90

La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1256, come modificata per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

CAPO XI – ATTIVITA' ORNAMENTAZIONE E MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE

ARTICOLO 91

Ogni attività di ornamentazione di loculi individuali, loculi ossari, tombe a piramide, fosse comuni, tombe di famiglia, nonché di manutenzione ordinaria o straordinaria, è disciplinata dagli articoli seguenti.

Le dimensioni delle lapidi e degli ornamenti dovranno essere conformi alle tabelle allegate in numero di 12 tipi A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N.

L'Amministrazione Comunale si riserva di valutare e disporre autonomamente eventuali varianti alle regole contenute nei bozzetti sopra citati.

Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi, sono di norma realizzate da marmisti specializzati per conto dei familiari del defunto, ed esse non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo avere chiesto ed ottenuto l'autorizzazione del Comune, secondo la procedura di cui all'articolo successivo.

Nel caso in cui, a causa di accertate condizioni d'indigenza, le spese di ornamentazione non possano essere sostenute dai familiari del defunto, o in assenza di quest'ultimi, l'ornamentazione avverrà a cura del Comune, che, per le lapidi dei loculi e i cippi delle fosse comuni, realizzerà una semplice epigrafe identificativa con il nome e il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.

ARTICOLO 92

Le lapidi dei loculi individuali, degli ossari ed i cippi delle fosse comuni possono essere realizzate dai privati secondo la seguente procedura.

I familiari del defunto dovranno:

- a) ritirare presso l'Ufficio Tecnico Comunale il modello di richiesta per l'ornamentazione della lapide o del cippo e/o per la manutenzione;
- b) compilare il suddetto modello scegliendo il prospetto corrispondente al tipo coerente alla zona di sepoltura, allegando il bozzetto dell'ornamentazione;
- c) indicare il nominativo del marmista incaricato;
- d) ritirare personalmente l'autorizzazione per l'ornamentazione e/o la manutenzione presso l'Ufficio Tecnico Comunale, ritirando anche il badge per aprire il cancello del Cimitero.

I lavori di ornamentazione e/o manutenzione dovranno essere svolti esclusivamente da marmisti regolarmente iscritti alla Camera di Commercio.

E' consentita l'esecuzione in economia da parte dei famigliari se in grado di eseguire a regola d'arte i lavori di ornamentazione e/o manutenzione.

Il marmista che avrà ricevuto l'incarico dai familiari di ornamentare i loculi, le tombe e le fosse e/o provvedere alla manutenzione, dovrà:

- a) firmare la domanda di cui al comma 1, con allegato il prospetto prescelto dai familiari;
- b) consegnare, al custode del cimitero, prima dell'esecuzione dei lavori, l'autorizzazione ricevuta;

- c) eseguire a regola d'arte i lavori conformemente al prospetto prescelto;
- d) far vistare l'autorizzazione al custode, a fine lavori, quale verifica della corretta esecuzione degli stessi.

Il custode del cimitero o il tecnico comunale, potrà far sospendere i lavori, qualora accertasse la non corretta esecuzione degli stessi e rilevare qualsiasi difformità dal prospetto prescelto.

In questo caso il marmista dovrà interrompere i lavori ed attendere indicazioni sul proseguimento da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale e, successivamente, a provvedere a sue spese alla sistemazione e alla corretta esecuzione.

Le ornamentazioni delle lapidi di norma sono eseguite utilizzando la pietra di chiusura del loculo fornita dal Comune.

E' consentita la sostituzione della pietra tombale con materiale analogo previa verifica da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Il concessionario è obbligato a costruire e/o rifinire la tomba ottenuta in concessione, entro sei mesi dalla data della concessione stessa.

ARTICOLO 93

Le ornamentazioni delle lapidi per ossari sono regolate dalle medesime disposizioni indicate nel precedente articolo 92.

ARTICOLO 94

Per l'ornamentazione delle tombe di famiglia, pareti di famiglia e piramidi di famiglia, ci si dovrà uniformare alle precedenti disposizioni in merito alla posa di epigrafi, accessori, vasi, ecc.

ARTICOLO 95

Per le ornamentazioni di un cippo con tumulo, il familiare ed il marmista dovranno attenersi alle stesse norme e procedure indicate al presente CAPO XI.

ARTICOLO 96

Il presente articolo disciplina le modalità di esecuzione dell'ornamentazione dei loculi presenti nelle due costruzioni realizzate nel corso del 2012 ed identificato con il tipo S.

Le dimensioni delle lapidi sono 85 di base x 85 cm di altezza.

Le regole da rispettare sono le seguenti:

- 1) La lastra esistente fornita dal Comune di norma non deve essere cambiata. In caso di sostituzione dovrà essere fornita una lapide possibilmente dello stesso colore, tipologia (Botticino semi classico) e levigatura;
- 2) Le lapidi sono di norma singole; potranno essere autorizzate lastre doppie sia verticali che orizzontali;
- 3) Le lapidi dovranno avere il seguente disegno:

- fotografia incassata di norma centrale in alto con le seguenti dimensioni: rettangolare verticale 9 x 12 cm oppure 10 x 15 cm; ovale verticale 9 x 12 cm oppure 11 x 15 cm. L'apposizione della fotografia sul lato destro della lapide costituisce un'eccezione che dovrà essere valutata di volta in volta dall'Amministrazione comunale. In caso di tumulazione nello stesso loculo di n. 2 resti mortali è consentita l'apposizione di n. 2 fotografie (sempre in posizione centrale), oppure di n. 1 fotografia avente dimensioni massime pari alla somma delle dimensioni di 2 fotografie. E' consentita per il loculo in alto l'apposizione dell'inclinatore in marmo.
- Supporto per lampada votiva a sinistra in marmo di Botticino;
- Vaso portafiori a destra in marmo di Botticino;
- Ornamento esclusivamente a sinistra, realizzato in bassorilievo inciso, in colore neutro, nero, bronzo, oro antico. L'ornamento dovrà essere realizzato entro il rettangolo a sinistra avente dimensioni 30 cm di base e 40 cm di altezza.
- E' consentita l'esecuzione, in corrispondenza del vaso di fiori a destra, di un fiore inciso di colore neutro, nero, bronzo, oro antico.
- Non è consentita l'esecuzione della specchiatura perimetrale.
- E' consentita l'apposizione di stemmi, gagliardetti ecc. di dimensioni ridotte nella parte destinata agli ornamenti.
- Le epigrafi dovranno essere realizzate esclusivamente incise nei seguenti 4 caratteri: MONOTYPE CORSIVO, ENGLISH VIVACE, ROMANO MAIUSCOLO, ARIAL. I caratteri dovranno avere altezza massima pari a 5 cm ad eccezione della lettera iniziale maiuscola che potrà avere altezza massima pari a 6 cm. L'incisione potrà essere in colore neutro, nero, bronzo, oro antico.



Comune di Castenedolo

Provincia di Brescia


Ufficio Tecnico Comunale

Loculi di vecchia costruzione

Tipo **A**

DISEGNO:

1. FOTOGRAFIA di norma centrale o sul lato destro in alto con le seguenti dimensioni: rettangolare verticale 9 x 12 cm oppure 10 x 15 cm; ovale verticale 9 x 12 cm oppure 11 x 15 cm.. In caso di tumulazione nello stesso loculo di n. 2 resti mortali è consentita l'apposizione di n. 2 fotografie (sempre in posizione centrale), oppure di n. 1 fotografia avente dimensioni massime pari alla somma delle dimensioni di 2 fotografie. E' consentita per il loculo in alto l'apposizione dell'inclinatore in marmo.
2. SUPPORTO per lampada votiva a sinistra in marmo di Botticino.
3. VASO PORTAFIORI a destra in marmo di Botticino.
4. ORNAMENTO (religioso o laico) esclusivamente a sinistra, realizzato in bassorilievo inciso, in colore neutro.



CARATTERISTICHE E PRESCRIZIONI:

- La lastra (dimensione 75 x 76 cm.) dovrà essere interamente martellinata con bocciarda fine.
- Sono autorizzate epigrafi incise o in rilievo, con altezza di cm. 4 e cm 3, in colore neutro.
- Supporto della lampada votiva e vaso portafiori in marmo potranno avere superficie liscia o martellinata con bocciarda fine e dovranno sporgere al massimo di 10-15 cm.
- E' consentita l'esecuzione, in corrispondenza del vaso portafiori a destra, di una incisione floreale in colore neutro.
- E' consentita l'apposizione di stemmi, gagliardetti ecc. di dimensioni ridotte nella parte destinata agli ornamenti.

NOTA BENE: l'Amministrazione Comunale si riserva di valutare ogni richiesta



Comune di Castenedolo

Provincia di Brescia


Ufficio Tecnico Comunale

Ossari di vecchia costruzione

Tipo **B**

DISEGNO:

1. FOTOGRAFIA di norma centrale o laterale in alto con le seguenti dimensioni: rettangolare verticale 9 x 12 cm oppure 10 x 15 cm; ovale verticale 9 x 12 cm oppure 11 x 15 cm.. In caso di tumulazione nello stesso loculo di n. 2 resti mortali è consentita l'apposizione di n. 2 fotografie (sempre in posizione centrale), oppure di n. 1 fotografia avente dimensioni massime pari alla somma delle dimensioni di 2 fotografie.
2. SUPPORTO per lampada votiva a sinistra in bronzo.
3. VASO PORTAFIORI a destra in bronzo.
4. ORNAMENTO (religioso o laico) esclusivamente a sinistra, realizzato in bassorilievo inciso, in colore neutro.



CARATTERISTICHE E PRESCRIZIONI:

- La lastra (dimensione 65 x 30 cm.) dovrà essere interamente a superficie lucida.
- Sono autorizzate epigrafi in bronzo o incise in colore nero, con altezza di cm. 2,5 e cm 2, in colore neutro.
- Supporto della lampada votiva e vaso portafiori dovranno sporgere al massimo di 10-15 cm.
- E' consentita l'esecuzione, in corrispondenza del vaso portafiori a destra, di una incisione floreale in colore neutro.
- E' consentita l'apposizione di stemmi, gagliardetti ecc. di dimensioni ridotte nella parte destinata agli ornamenti.

NOTA BENE: l'Amministrazione Comunale si riserva di valutare ogni richiesta



Comune di Castenedolo

Provincia di Brescia


Ufficio Tecnico Comunale

Ossari di vecchia costruzione

Tipo C

DISEGNO:

1. FOTOGRAFIA di norma centrale o sul lato destro in alto con le seguenti dimensioni: rettangolare verticale 9 x 12 cm oppure 10 x 15 cm; ovale verticale 9 x 12 cm oppure 11 x 15 cm.. In caso di tumulazione nello stesso loculo di n. 2 resti mortali è consentita l'apposizione di n. 2 fotografie (sempre in posizione centrale), oppure di n. 1 fotografia avente dimensioni massime pari alla somma delle dimensioni di 2 fotografie.
2. SUPPORTO per lampada votiva a sinistra in marmo di Botticino.
3. VASO PORTAFIORI a destra in marmo di Botticino.
4. ORNAMENTO (religioso o laico) esclusivamente a sinistra, realizzato in bassorilievo inciso, in colore neutro.



CARATTERISTICHE E PRESCRIZIONI:

- La lastra (dimensione 76 x 40 cm.) dovrà essere interamente martellinata con bocciarda fine.
- Sono autorizzate epigrafi incise o in rilievo, con altezza di cm. 2,5 e cm 2, in colore neutro.
- Supporto della lampada votiva e vaso portafiori in marmo potranno avere superficie liscia o martellinata con bocciarda fine e dovranno sporgere al massimo di 10-15 cm.
- E' consentita l'esecuzione, in corrispondenza del vaso portafiori a destra, di una incisione floreale in colore neutro.
- E' consentita l'apposizione di stemmi, gagliardetti ecc. di dimensioni ridotte nella parte destinata agli ornamenti.

NOTA BENE: l'Amministrazione Comunale si riserva di valutare ogni richiesta



Comune di Castenedolo

Provincia di Brescia


Ufficio Tecnico Comunale

Loculi di nuova costruzione

Tipo **D**

DISEGNO:

1. FOTOGRAFIA di norma centrale o sul lato destro in alto con le seguenti dimensioni: rettangolare verticale 9 x 12 cm oppure 10 x 15 cm; ovale verticale 9 x 12 cm oppure 11 x 15 cm.. In caso di tumulazione nello stesso loculo di n. 2 resti mortali è consentita l'apposizione di n. 2 fotografie (sempre in posizione centrale), oppure di n. 1 fotografia avente dimensioni massime pari alla somma delle dimensioni di 2 fotografie. E' consentita per il loculo in alto l'apposizione dell'inclinatore in marmo.
2. SUPPORTO per lampada votiva a sinistra in marmo di Botticino.
3. VASO PORTAFIORI a destra in marmo di Botticino.
4. ORNAMENTO esclusivamente a sinistra, realizzato in bassorilievo inciso, in colore neutro.



CARATTERISTICHE E PRESCRIZIONI:

- La lastra (dimensione 85 x 74 cm.) dovrà essere interamente a superficie lucida.
- Le lapidi sono di norma singole; potranno essere autorizzate lastre doppie sia verticali che orizzontali;
- Sono autorizzate epigrafi incise di colore neutro o nero o in rilievo esclusivamente in colore neutro, con altezza di cm. 4 e cm 3, in colore neutro.
- Supporto della lampada votiva e vaso portafiori in marmo potranno avere superficie liscia e dovranno sporgere al massimo di 10-15 cm.
- E' consentita l'esecuzione, in corrispondenza del vaso portafiori a destra, di una incisione floreale in colore neutro.
- E' consentita l'apposizione di stemmi, gagliardetti ecc. di dimensioni ridotte nella parte destinata agli ornamenti.

NOTA BENE: l'Amministrazione Comunale si riserva di valutare ogni richiesta



Comune di Castenedolo

Provincia di Brescia


Ufficio Tecnico Comunale

Ossari di nuova costruzione

Tipo **E**

DISEGNO:

1. FOTOGRAFIA di norma centrale in alto con le seguenti dimensioni: rettangolare verticale 9 x 12 cm oppure 10 x 15 cm; ovale verticale 9 x 12 cm oppure 11 x 15 cm..
2. SUPPORTO per lampada votiva a sinistra in marmo di Botticino.
3. VASO PORTAFIORI a destra in marmo di Botticino.
4. ORNAMENTO (religioso o laico) esclusivamente a sinistra, realizzato in bassorilievo inciso, in colore nero o oro antico.



CARATTERISTICHE E PRESCRIZIONI:

- La lastra (dimensione 34 X 34 cm.) dovrà essere interamente a superficie lucida.
- Sono autorizzate epigrafi incise o in rilievo, con altezza di cm. 2,5 e cm 2, in colore neutro, nero o oro antico.
- Supporto della lampada votiva e vaso portafiori in marmo dovranno avere superficie lucida e dovranno sporgere al massimo di 10-15 cm.
- E' consentita l'esecuzione, in corrispondenza del vaso portafiori a destra, di una incisione floreale in colore neutro.
- E' consentita l'apposizione di stemmi, gagliardetti ecc. di dimensioni ridotte nella parte destinata agli ornamenti.
- E' vietata qualsiasi specchiatura.

NOTA BENE: l'Amministrazione Comunale si riserva di valutare ogni richiesta



Comune di Castenedolo

Provincia di Brescia


Ufficio Tecnico Comunale

Loculi di nuova costruzione

Tipo **F**

DISEGNO:

1. FOTOGRAFIA di norma centrale in alto con le seguenti dimensioni: rettangolare verticale 9 x 12 cm oppure 10 x 15 cm; ovale verticale 9 x 12 cm oppure 11 x 15 cm..
2. SUPPORTO per lampada votiva a sinistra in marmo di Botticino.
3. VASO PORTAFIORI a destra in marmo di Botticino.
4. ORNAMENTO (religioso o laico) esclusivamente a sinistra, realizzato in bassorilievo inciso, in colore neutro, nero o bronzo.



CARATTERISTICHE E PRESCRIZIONI:

- La lastra (dimensione 230 x 74 cm.) dovrà essere interamente a superficie lucida.
- Sono autorizzate epigrafi incise, con altezza di cm. 4, in colore nero e bronzo.
- Supporto della lampada votiva e vaso portafiori in marmo dovranno avere superficie lucida e dovranno sporgere al massimo di 10-15 cm.
- E' consentita l'esecuzione, in corrispondenza del vaso portafiori a destra, di una incisione floreale in colore neutro.
- E' consentita l'apposizione di stemmi, gagliardetti ecc. di dimensioni ridotte nella parte destinata agli ornamenti.
- La specchiatura indicata è facoltativa.
- La parte scritta relativa al nome e cognome, alla data di nascita e morte, nonché la frase dei congiunti deve essere realizzata nella parte centrale della lapide sotto la fotografia secondo il seguente schema:

Nome e Cognome
Data Nascita e Morte
Frase dei congiunti

NOTA BENE: l'Amministrazione Comunale si riserva di valutare ogni richiesta




Comune di Castenedolo

Provincia di Brescia

Ufficio Tecnico Comunale

Campi di inumazione

Tipo G



DISEGNO:

1. BASAMENTO in calcestruzzo cm. 35x74x7
2. ZOCCOLO in marmo cm. 15x50x15
3. LASTRA INTERMEDIA cm. 13x47x3
4. CIPPO cm. 45x85x8 (in caso di posa della copertina l'altezza sarà di cm. 82)
5. Eventuale COPERTINA di coronamento cm. 49x11x3
6. LASTRA TOMBALE cm. 50x100x8
7. SUPPORTO lampada votiva in posizione centrale o laterale diam. max. cm. 12
8. VASO portafiori in posizione centrale o laterale diametro max. cm.15
9. PERIMETRO per eventuale verde fiorito cm. 30x30

CARATTERISTICHE E PRESCRIZIONI:

- I cippi ed i tumuli devono essere realizzati in marmo "Botticino" lucido.
- Non sono ammessi più di due accessori oltre ad un simbolo religioso, che dev'essere inciso.
- Le epigrafi dovranno essere incise in oro, nero, bianco, bronzo, con altezza cm. 4 e cm. 3.
- Fotografia: max cm. 10 x 15.
- IL supporto della lampada
- E' consentita una bocciardatura laterale sul cippo.
- Sul cippo è possibile posare una copertina di coronamento.
- E' consentito all'interno del perimetro del verde fiorito della lastra tombale della sola posa di fiori stagionali
- E' vietata al di fuori della lastra tombale la posa a terra o in vasi di fiori e piante.





Comune di Castenedolo

Provincia di Brescia

Ufficio Tecnico Comunale

Campi di inumazione per bambini

Tipo **H**



DISEGNO:

1. BASAMENTO in calcestruzzo cm. 25x58x7
2. ZOCCOLO in marmo cm. 13x43x12
3. LASTRA TOMBALE cm. 43x93x3
4. LASTRE PERIMETRALI ALTEZZA cm. 12
5. CIPPO cm. 43x62x12
6. SUPPORTO lampada votiva in posizione centrale o laterale diam. max. cm. 10
7. VASO portafiori in posizione centrale o laterale diametro max. cm.12
8. PERIMETRO per eventuale verde fiorito cm. 30x40

CARATTERISTICHE EPRESCRIZIONI:

- I cippi ed i tumuli devono essere realizzati in marmo "Botticino" lucido.
- Non sono ammessi più di due accessori oltre ad un simbolo religioso, che dev'essere inciso.
- Le epigrafi dovranno essere incise in oro, nero, bianco, bronzo, con altezza cm. 4 e cm. 3.
- Fotografia: max cm. 10 x 15.
- IL supporto della lampada
- E' consentita una bocciardatura laterale sul cippo.
- E' consentito all'interno del perimetro del verde fiorito della lastra tombale della sola posa di fiori stagionali
- E' vietata al di fuori della lastra tombale la posa a terra o in vasi di fiori e piante.

NOTA BENE: l'Amministrazione Comunale si riserva di valutare ogni richiesta




Comune di Castenedolo

Provincia di Brescia

Ufficio Tecnico Comunale

Tombe di famiglia zona Vantiniano

Tipo I



DISEGNO:

1. FOTOGRAFIA come da disegno, non incassata, rettangolare o ovale, con cornice in bronzo con ingombro massimo 16 x 20 cm.
2. PORTAFIORI.
3. SUPPORTO per lampada votiva.
4. OSSARIO.
5. PIETRA TOMBALE.

CARATTERISTICHE E PRESCRIZIONI:

- Sono autorizzate epigrafi in bronzo, in carattere "romano" aventi le seguenti dimensioni:
 - PIETRA TOMBALE: nomi H. 4 cm. e dati anagrafici H. 3 cm.;
 - OSSARIO: nomi H. 3.5 cm. e dati anagrafici H. 2.5 cm.
- I supporti per la lampada votiva (3) e i portafiori (2) non devono essere sostituiti, salvo accertata rottura degli stessi, in questo caso dovranno essere sostituiti con altri di identico stile.
- La pietra tombale non potrà essere sostituita salvo accertata rottura e impossibilità di restauro, in tal caso verrà sostituita con un'altra di Botticino Classico anticato.

NOTA BENE: l'Amministrazione Comunale si riserva di valutare ogni richiesta



Comune di Castenedolo

Provincia di Brescia


Ufficio Tecnico Comunale

Piramidi di famiglia

Tipo L

DISEGNO:

1. FOTOGRAFIA come da disegno, non incassata, rettangolare o ovale, con cornice in bronzo con ingombro massimo di 16 x 20 cm per defunti inumati.
2. SUPPORTO per lampada votiva in bronzo
3. FOTOGRAFIA come da disegno, non incassata, rettangolare o ovale, con cornice in bronzo con massimo ingombro 16 x 20 cm. per defunti ossario.
4. PIRAMIDE contenente fotografia ed epigrafi defunti inumati.
5. ZOCCOLO contenente fotografia ed epigrafi defunti ossario.
6. BASAMENTO



CARATTERISTICHE E PRESCRIZIONI:

- Sono autorizzate epigrafi in bronzo, in carattere "romano" aventi le seguenti dimensioni:
 - PIRAMIDE : nomi H. 4 cm. e dati anagrafici H. 3 cm.;
 - ZOCCOLO OSSARIO : nomi h. 3.5 cm. e dati anagrafici H. 2.5 cm.
- Il supporto della lampada votiva (2) non deve essere sostituito, salvo accertata rottura dello stesso, in questo caso dovrà essere sostituito con altro di identico stile.
- E' vietato l'utilizzo di erba sintetica e comunque di altro materiale non traspirante sopra la terra di inumazione.

NOTA BENE: l'Amministrazione Comunale si riserva di valutare ogni richiesta



Comune di Castenedolo

Provincia di Brescia


Ufficio Tecnico Comunale

Loculi singoli zona Vantiniano

Tipo **M**

DISEGNO:

1. FOTOGRAFIA incassata di norma centrale o sul lato destro in alto con le seguenti dimensioni: rettangolare verticale 9 x 12 cm oppure 10 x 15 cm; ovale verticale 9 x 12 cm oppure 11 x 15 cm.. In caso di tumulazione nello stesso loculo di n. 2 resti mortali è consentita l'apposizione di n. 2 fotografie (sempre in posizione centrale), oppure di n. 1 fotografia avente dimensioni massime pari alla somma delle dimensioni di 2 fotografie. E' consentita per il loculo in alto l'apposizione dell'inclinatore in marmo.
2. SUPPORTO per lampada votiva a sinistra in marmo di Botticino o bronzo.
3. VASO PORTAFIORI a destra in marmo di Botticino o bronzo
4. ORNAMENTO (religioso o laico) esclusivamente a sinistra, realizzato in bassorilievo inciso, in colore neutro.



CARATTERISTICHE E PRESCRIZIONI:

- Dovrà essere esclusivamente utilizzata la fornita dal comune, la sostituzione solo in via eccezionale dovrà rispettare le prescrizioni impartite dall'ufficio tecnico.
- Sono autorizzate epigrafi incise o in rilievo in carattere romano, con altezza di cm. 4 e cm 3, in colore nero oppure applicate in bronzo nelle medesimo carattere ed altezze.
- Supporto della lampada votiva e vaso portafiori in marmo potranno avere superficie liscia o martellinata con bocciarda fine e dovranno sporgere al massimo di 10-15 cm..
- In caso di lettere applicate in bronzo, dovranno essere posati vaso portafiori e lume in bronzo.
- E' consentita l'esecuzione, in corrispondenza del vaso portafiori a destra, di una incisione floreale in colore neutro.
- E' consentita l'apposizione di stemmi, gagliardetti ecc. di dimensioni ridotte nella parte destinata agli ornamenti.

NOTA BENE: l'Amministrazione Comunale si riserva di valutare ogni richiesta



Comune di Castenedolo

Provincia di Brescia


Ufficio Tecnico Comunale

Loculi /Tombe di Famiglia costruzione anno 2012

Tipo **N**

DISEGNO:

1. FOTOGRAFIA incassata di norma centrale in alto con le seguenti dimensioni: rettangolare verticale 9 x 12 cm oppure 10 x 15 cm; ovale verticale 9 x 12 cm oppure 11 x 15 cm. L'apposizione della fotografia sul lato destro della lapide costituisce un'eccezione che dovrà essere valutata di volta in volta dall'Amministrazione comunale. In caso di tumulazione nello stesso loculo di n. 2 resti mortali è consentita l'apposizione di n. 2 fotografie (sempre in posizione centrale), oppure di n. 1 fotografia avente dimensioni massime pari alla somma delle dimensioni di 2 fotografie. E' consentita per il loculo in alto l'apposizione dell'inclinatore in marmo.
2. SUPPORTO per lampada votiva a sinistra in marmo di Botticino.
3. VASO PORTAFIORI a destra in marmo di Botticino.
4. ORNAMENTO esclusivamente a sinistra, realizzato in bassorilievo inciso, in colore neutro. L'ornamento dovrà essere realizzato entro il rettangolo compreso tra la metà dell'altezza e la metà della larghezza.
5. E' consentita l'esecuzione, in corrispondenza del vaso portafiori a destra, di un fiore inciso di colore neutro.



CARATTERISTICHE E PRESCRIZIONI

- La lastra esistente fornita dal Comune di norma non deve essere cambiata. In caso di sostituzione dovrà essere fornita una lapide possibilmente dello stesso colore, tipologia (Botticino semi classico) e levigatura;
- Le lapidi sono di norma singole; potranno essere autorizzate lastre doppie sia verticali che orizzontali;

- I vasi ed il supporto per la lampada votiva dovranno essere interamente a superficie lucida come la lapide.
- Le epigrafi dovranno essere realizzate **esclusivamente incise**. I caratteri dovranno avere altezza massima pari a 5 cm ad eccezione della lettera iniziale maiuscola che potrà avere altezza massima pari a 6 cm.. L'incisione potrà essere in colore neutro, nero, bronzo, oro antico.
- E' vietata qualsiasi specchiatura perimetrale.
- E' consentita l'apposizione di stemmi, gagliardetti ecc. di dimensioni ridotte nella parte destinata agli ornamenti.

NOTA BENE: l'Amministrazione Comunale si riserva di valutare ogni richiesta.